



SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO

CONTRATTO ATTUATIVO A VALERE SU

**APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DEI
FARMACI DPC – LOTTI DESERTI (2026-2029) – EDIZIONE II
OCCORRENTI AL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE ABRUZZO.**

CIG ACCORDO QUADRO _____

SIMOG N° _____

CIG DERIVATO _____

ALLEGATO 5 - SCHEMA DI CONTRATTO ATTUATIVO

SCHEMA CONTRATTO ATTUATIVO**TRA**

_____ (nel seguito per brevità anche “**Amministrazione Contraente**”), con sede legale in _____ () , Via _____ n. _____, CAP _____, codice fiscale _____, P.I. _____ nella persona del _____, nominato con _____ del _____, in qualità di persona autorizzata alla stipula del presente Contratto Attuativo,

E

L'Operatore Economico _____, (nel seguito per brevità denominato anche “**Fornitore**”), sede legale in _____ (), Via _____ n. _____, CAP _____, Codice Fiscale _____ e P. IVA n. _____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, domiciliata ai fini del presente Atto in ____, Via ____, in persona del legale rappresentante Dott. _____, in qualità di _____, persona autorizzata alla stipula del presente Contratto Attuativo, giusta poteri allo stesso conferiti da _____,

[in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ____, sede legale in ____ (), Via ____ n. ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente Atto in ____, via ____, e la mandante ____, sede legale in ____ (), Via ____ n. ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente Atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ____, dott. ____, repertorio n. ____]

di seguito congiuntamente definite le “**Parti**”.

PREMESSO CHE:

AReACom - Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza (nel seguito per brevità anche “**Agenzia**”) ha indetto, con Determinazione n. ____ del ____/____/____, Appalto specifico finalizzato alla conclusione di un Accordo Quadro, con unico operatore economico, per l'affidamento della fornitura di “Fornitura dei **FARMACI DPC – LOTTI DESERTI (2026-2029) – EDIZIONE II** occorrenti al Servizio Sanitario della Regione Abruzzo.”, nell'ambito del Bando istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di farmaci, vaccini e mezzi di contrasto destinato alle AA.SS. della

Regione Abruzzo e di altri Soggetti Aggregatori, il cui bando è stato pubblicato sulla GU S: 169/2025 576499-2025 in data 04/09/2025;

- a) AReACom ha concluso in data _____ un Accordo Quadro con il Fornitore, CIG _____, per un importo complessivo dell'appalto pari a Euro _____;
- b) nell'ambito dell'Accordo Quadro il Fornitore si è impegnato a sottoscrivere un Contratto Attuativo avente medesimo oggetto;
- c) per quanto non disciplinato dal presente Contratto Attuativo, le Parti si rimettono ai contenuti del suddetto Accordo Quadro;
- d) a garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno attuate in forza del presente atto, il Fornitore ha prestato la garanzia definitiva nelle modalità stabilite nel Capitolato d'oneri/Lettera d'invito ai sensi dell'articolo 117 del d.lgs. 36/2023.

**CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE,
CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

- 1. Nell'ambito del presente Contratto Attuativo, si intende per:
 - a) **Accordo Quadro:** l'Atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dall'Agenzia e il Fornitore, con il quale quest'ultimo si obbliga ad eseguire, a favore dell'Amministrazione Contraente, la prestazione appaltata alle condizioni riportate nella *lex specialis*;
 - b) **Atti di gara:** il Bando, il Capitolato d'oneri/Lettera d'invito e i relativi allegati, il Capitolato Tecnico e i relativi allegati;
 - c) **Contratto Attuativo:** il presente Contratto con il quale il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore dell'Amministrazione Contraente la prestazione appaltata alle condizioni riportate nella documentazione di gara e, ove migliorativa, nell'offerta tecnica – economica e nell'Accordo Quadro. A tali Contratti verrà data esecuzione tramite singoli Ordinativi/ Richieste di approvvigionamento/ Ordini di Consegna, dove l'Amministrazione contraente di volta in volta l'effort/ il quantitativo richiesto;

- d) **Direttore dell'Esecuzione del Contratto:** il rappresentante dell'Amministrazione Contraente responsabile dei rapporti tra l'Amministrazione stessa e il Fornitore in merito alla gestione del Contratto Attuativo; a tale soggetto verrà demandato di monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione del Contratto, assolvendo il compito di rappresentante dell'Amministrazione nei confronti del Fornitore;
- e) **Amministrazione Contraente:** _____, come indicata in epigrafe;
- f) **Fornitore:** Operatore Economico che, in qualità di impresa, raggruppamento temporaneo, consorzio di imprese o impresa aderente a contratto di rete, è risultato aggiudicatario della procedura in oggetto, ha sottoscritto l'Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, a fornire quanto aggiudicato all'Azienda Sanitaria di Pescara Capofila contraente a seguito della stipula da parte degli stessi dei singoli Contratti Attuativi;
- g) **Stazione Appaltante:** AReACom – Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza.

ARTICOLO 2 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ATTI DI GARA

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Attuativo, ancorché non materialmente allegati:
- a) le premesse, nonché gli atti e documenti ivi richiamati e nel prosieguo del presente Atto;
 - b) il Capitolato d'oneri/ Lettera d'invito e i relativi allegati, il Capitolato Tecnico ed i relativi allegati;
 - c) l'Accordo Quadro;
 - d) l'offerta tecnica e l'offerta economica del Fornitore

ARTICOLO 3 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. Il presente Contratto Attuativo è regolato, oltre che dalle clausole del presente Atto:
- a) dalle disposizioni contenute nella documentazione di gara e, ove migliorative, nell'offerta tecnico – economica che costituisce manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle prestazioni contrattuali;
 - b) dal d. lgs 36/2023 come integrato e modificato dal d.lgs. 209/2024 (di seguito anche “Codice”) e dalle norme di settore vigenti, ivi inclusa la regolamentazione dettata in materia dalle Autorità pubbliche competenti;

- c) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Il Contratto Attuativo è regolato altresì dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti dell'Accordo Quadro.
3. Le clausole del presente Contratto Attuativo sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenuti in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. Resta nell'esclusiva competenza dell'Amministrazione Contraente:
- la stipula del Contratto Attuativo,
 - la nomina del Responsabile del procedimento per la gestione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 15, comma 15 del d.lgs. 36/2023, e, ove previsto, la nomina del Direttore all'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'articolo 112, comma 1;
 - l'emissione dei relativi Ordinativi/ Richieste di approvvigionamento/ Ordini di Consegna in attuazione dei Contratti;
 - la richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo per la quota di competenza;
 - la ricezione e la liquidazione delle fatture emesse dal Fornitore;
 - la gestione dei rapporti negoziali e dell'eventuale contenzioso, conseguenti all'esecuzione dei Contratti.

ARTICOLO 4 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO ATTUATIVO

1. Il presente Contratto Attuativo ha ad oggetto l'affidamento della *“Fornitura dei **FARMACI DPC – LOTTI DESERTI (2026-2029) – EDIZIONE II** occorrenti al Servizio Sanitario della Regione Abruzzo.”*, nel rispetto delle ulteriori prescrizioni riportate nel Capitolato Tecnico, nell'Accordo Quadro e nel presente Contratto Attuativo.
2. Il Contratto Attuativo ha una durata massima di **36 mesi** e in ogni caso ha scadenza coincidente con quella dell'Accordo Quadro.
3. L'importo contrattuale complessivo per la durata del Contratto Attuativo è stabilito in € _____ oltre IVA.

ARTICOLO 5 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PREVISTE E VERIFICHE DI CONFORMITA'

1. Le prestazioni di cui al presente Contratto Attuativo dovranno essere eseguite in conformità alle prescrizioni contenute nella Documentazione di gara, nonché nell'Accordo Quadro e relativi allegati e negli altri elaborati di cui al presente Contratto Attuativo, con l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile di tutte le norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dagli stessi risultanti che vengono in tale atto integralmente recepiti.
2. Con riferimento al singolo Contratto, l'Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle specialità farmaceutiche oggetto della fornitura nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 116, comma 2 e degli artt. 36 e seguenti dell'Allegato II.14 del Codice.
3. Le verifiche di conformità di cui al precedente comma, si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i farmaci siano risultati conformi alle prescrizioni del presente Accordo, del Capitolato Tecnico e dell'Offerta Tecnica, ove migliorativa.
4. In caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale "data di accettazione del servizio" salvo diverso accordo tra l'Amministrazione Contraente ed il Fornitore sulla data di inizio dell'erogazione. In caso, invece, di esito negativo della verifica di conformità, il Fornitore dovrà svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso, l'applicazione delle penali di cui oltre.
5. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l'Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte del Fornitore.

ARTICOLO 6 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni assunte con la stipula del presente Contratto Attuativo, il Fornitore ha prestato a favore dell'Amministrazione Contraente una garanzia definitiva pari ad € _____, ai sensi dell'art. 117 del Codice, calcolata sull'importo del presente Contratto.
2. La garanzia, rilasciata in favore dell'Amministrazione Contraente, opera per tutta la durata del Contratto Attuativo e sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso e, pertanto, sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

3. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Amministrazione Contraente.

ARTICOLO 7 - INADEMPIMENTI E PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, l'Amministrazione potrà applicare penalità secondo quanto disposto all'articolo 10 dell'Accordo Quadro e di seguito riportate:
 - in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termine massimo stabilito negli atti, ovvero rispetto ai diversi termini pattuiti espressamente, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari all'uno per mille del valore dell'Ordinativo di fornitura, ai sensi dell'art. 126 del Codice, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
 - in caso di ritardo per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato, e per difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito negli atti, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari all'uno per mille del valore dell'ordinativo di fornitura oggetto di contestazione, ai sensi dell'art. 126 del Codice fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
 - in caso di inadempimento o ritardo nella consegna della fornitura a seguito di indisponibilità temporanea del prodotto rispetto ai termini massimi stabiliti negli atti, per ogni giorno lavorativo di ritardo l'Amministrazione Contraente potrà applicare una penale pari all'uno per mille del valore dell'ordinativo di fornitura, ai sensi dell'art. 126 del Codice, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Ferma restando l'applicazione della penalità, sopra riportate, l'Agenzia, in caso di inadempimento da parte del Fornitore ha facoltà di commettere la fornitura ad altri, in danno dell'Operatore inadempiente. Qualora l'Amministrazione contraente proceda con l'esecuzione in danno, approvvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero mercato.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione Contraente e comunicati per conoscenza all'Agenzia nell'eventualità di contestazioni da parte dell'Amministrazione Contraente. In tal caso l'Aggiudicatario potrà

controdedurre per iscritto all'Ente medesimo entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Ente Contraente, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. L'Amministrazione Contraente procederà con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore oppure potrà avvalersi della cauzione rilasciata all'Agenzia senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. L'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale; in ogni caso l'applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al punto precedente comporterà la risoluzione di diritto del Contratto attuativo e/o dell'Accordo Quadro per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia e/o l'Amministrazione Contraente avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per risarcimento del danno.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
8. Per l'ipotesi in cui, nel corso della esecuzione del contratto, si verifichi a carico del Fornitore l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause indipendenti dalla sua volontà e non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione Contraente nel termine di giorni 30 (trenta) dall'accadimento, redigendo apposita relazione nella quale sia altresì illustrata l'impossibilità totale o parziale, temporanea o definitiva di adempiere alla prestazione.
9. Nell'ipotesi di cui al punto precedente, il Fornitore fornisce adeguati elementi probatori ed esplicativi con particolare riferimento all'impegno profuso per evitare o superare la causa impedente e per mitigare gli effetti negativi dell'impossibilità o della sua durata.

10. L'Amministrazione contraente valuta la relazione nel termine di giorni 30 dalla ricezione. Nel corso della valutazione, l'appalto è cautelativamente sospeso e/o non decorrono i termini contrattuali ma, ove l'Amministrazione rigetti la richiesta, il termine per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali decorre nuovamente per il Fornitore dal giorno della ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, in caso di ritardo rispetto al termine contrattuale, sono dovute le penali di cui al Capitolato Tecnico.
11. Le eventuali decadenze o penali per omesso o ritardato adempimento non si applicano qualora l'Amministrazione accolga la richiesta del Fornitore. Nel caso in cui ricorra una situazione di forza maggiore, il Fornitore – oltre ad essere tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione contraente ed all'Agenzia, può formulare domanda di sospensione del contratto per la durata dell'impossibilità dell'esecuzione, fornendo contestualmente le risultanze probatorie dell'evento impeditivo nonché la prova ulteriore dell'imprevedibilità dello stesso e l'analisi dei costi che dimostrino un aggravio economico nell'esecuzione dell'appalto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano cause di forza maggiore l'indisponibilità di materie prime causata da una emergenza sanitaria (es. pandemia) che impedisca la consegna di prodotti costituenti l'oggetto dell'appalto ovvero di componenti indispensabili per l'esecuzione dello stesso, lo scoppio improvviso di un conflitto, la sovversione dell'ordine democratico in un Paese dal quale il Fornitore aveva previsto di approvvigionarsi per l'esecuzione del contratto, etc. In ogni caso, perché siano qualificati come cause di forza maggiore, deve trattarsi di eventi estranei, imprevisi ed imprevedibili alla sfera di controllo.
12. Nelle ipotesi di cui sopra, qualora l'Amministrazione accolga la domanda di sospensione nei cui confronti la prestazione deve essere eseguita, ne dà comunicazione all'Agenzia.
13. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, successivamente all'accettazione della sospensione da parte dell'Amministrazione può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione del contratto. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.
14. L'Amministrazione contraente può concedere al Fornitore una sospensione della durata massima di mesi 6 (sei), tenuto conto dell'interesse dell'Amministrazione stessa nei cui confronti l'appalto è eseguito ad acquisire l'oggetto del contratto medesimo, della possibilità di ottenere altrimenti la prestazione e, infine, delle eventuali, peculiari regole cui i fondi utilizzati per l'appalto sono

soggetti. Decorso il periodo di sospensione – ove permanga l'impossibilità dell'adempimento della prestazione - l'Amministrazione contraente si riserva di rinegoziare il valore del contratto, ove l'evento abbia determinato semplicemente un aumento dei prezzi dei materiali/servizi da erogarsi ed ove ciò sia possibile tenuto conto del Quadro economico dell'appalto e della volontà dell'Ente per cui l'appalto viene eseguito.

15. La rinegoziazione del contratto ha luogo in tutti i casi in cui la prestazione del Fornitore non possa essere sospesa per ragioni di pubblica incolumità e/o di pubblico servizio ovvero per il rischio di perdita di finanziamenti, ferma restando la necessità di indicare, all'atto della rinegoziazione, la relativa copertura economica.
16. Nel caso in cui la rinegoziazione del contratto non sia possibile per qualsivoglia ragione, il contratto viene risolto per eccessiva onerosità della prestazione ed ove il Fornitore abbia ricevuto l'anticipazione è tenuto a restituire il corrispettivo già ricevuto, se eccedente rispetto a quanto eventualmente eseguito prima che abbia formulato la richiesta di cui al primo periodo.
17. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione contraente e dell'Agenzia per cui l'appalto viene eseguito di risolvere il contratto qualora gli stessi non siano disponibili, in relazione all'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'appalto, a ricevere una esecuzione parziale delle prestazioni, cui il Fornitore è in grado di far fronte. In tali casi, l'Agenzia, d'accordo con l'Amministrazione Contraente per cui l'appalto viene eseguito, recede dal contratto senza che al Fornitore sia dovuto nulla di più di quanto gli spetti per le prestazioni che siano state eventualmente già eseguite.

ARTICOLO 8 – CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto dall'Amministrazione Contraente al Fornitore in forza del presente Contratto attuativo sarà determinato sulla base dei prezzi indicati in sede di gara nell'Offerta economica.
2. I predetti corrispettivi sono dovuti e si riferiscono alla prestazione eseguita a perfetta regola d'arte dal Fornitore nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti

al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità.

4. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Amministrazione Contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della prestazione, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (articolo 1460 c.c.).
5. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione e, comunque, le attività previste nei singoli Contratti Attuativi; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il singolo Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, dall'Amministrazione contraente.
6. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente comma 1 è effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente atto. L'emissione delle fatture avverrà con cadenza mensile.
7. Le fatture, intestate all'Amministrazione contraente, dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013 e contenere almeno i seguenti dati:
 - a. il riferimento al presente Contratto Attuativo ed all'Accordo Quadro nonché all'eventuale Ordinativo / Richiesta di approvvigionamento / Ordine di consegna;
 - b. il CIG dell'Accordo Quadro e il CIG derivato del singolo Contratto;
 - c. il riferimento alle prestazioni cui si riferisce e ai relativi prezzi.
8. L'Amministrazione contraente può concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
9. In sede di stipula del presente Contratto attuativo, l'Amministrazione dovrà applicare sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % - ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del d.lgs. 36/2023 – da liquidare solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

10. Il pagamento del corrispettivo dovuto dall'Amministrazione Contraente al Fornitore in forza dei Contratti Attuativi sarà disposto, successivamente alla verifica della corretta esecuzione della prestazione contrattuale.
11. Rimane inteso che l'Amministrazione, prima di procedere al pagamento del corrispettivo della singola fattura, acquisirà di ufficio il D.U.R.C.
12. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente di cui al successivo articolo 13. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
13. I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.
14. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge.

ARTICOLO 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente Contratto Attuativo. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'articolo 3 della l. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati sono indicati nell'articolo 13 dell'Accordo Quadro.
2. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante e all'Amministrazione Contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto.
3. Il Fornitore si impegna inoltre a comunicare, entro e non oltre 7 (sette) giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto, le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.
4. La Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, l'Accordo Quadro nell'ipotesi in cui le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale

ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della suddetta Legge e del Decreto-legge 12 novembre 2010 n. 187.

5. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione all'Agenzia e alla Prefettura di competenza.
6. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
7. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, all'Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa.
8. Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare un conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti, mediante bonifico bancario o postale, sul conto corrente dedicato del Fornitore riportando il CIG dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 10 - RISOLUZIONE

1. Per la disciplina della risoluzione del presente Contratto Attuativo si rinvia all'art. 122 del d.lgs. 36/2023 oltre che alle disposizioni del Capitolato Tecnico, Capitolato d'onori/Lettera d'invito, nonché dell'Accordo Quadro.
2. In ogni caso, ferme le ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 122 del Codice, l'Agenzia e l'Amministrazione Contraente possono risolvere di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC e senza la necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il Contratto Attuativo per i casi previsti dall'Accordo Quadro all'articolo 14 comma 2.
3. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione del singolo Contratto Attuativo. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore dell'Amministrazione Contraente.

4. In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del Contratto Attuativo, l'Agenzia e/o l'Amministrazione Contraente hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentuale proporzionale all'importo del Contratto di fornitura/servizi risolto.

ARTICOLO 11 - RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 123 del d.lgs. 36/2023, l'Agenzia e/o l'Amministrazione Contraente, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto Attuativo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, purché tenga indenne il Fornitore mediante il pagamento delle prestazioni relative alle forniture, nonché del valore dei materiali utili esistenti oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all'articolo 11 dell'allegato II.14 .
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, decorsi i quali l'Amministrazione Contraente e/o l'Agenzia prende in consegna servizi e/o forniture per verificarne la regolarità.
3. Si conviene altresì che l'Amministrazione Contraente, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potrà recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo/ Richiesta di approvvigionamento/ Ordine di Consegna nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Contratto Attuativo. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
4. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione Contraente.
5. Qualora AReACom receda dall'Accordo Quadro ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi Contratti Attuativi da parte dell'Amministrazione contraente e la stessa potrà a sua volta recedere dai singoli Contratti già emessi, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 4 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

ARTICOLO 12 - SUBAPPALTO

(da inserire se l'Operatore Economico non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto)

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Contratto Attuativo.

(da inserire se l'Operatore Economico ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto)

2. Il Fornitore affida in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni contrattuali:
 - _____ (%) eseguite direttamente dal Fornitore in ragione dell'esigenza di garantire _____ *(da compilare: es. caratteristiche dell'appalto, nel rispetto del principio di risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato)*
 - _____ (%) *(Specificare le prestazioni che l'O.E. intende subappaltare e la percentuale)*
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Contratto Attuativo i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il Fornitore si impegna a depositare, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: copia del contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato ed indicante puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, nonché la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi incluse la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza (in capo ai subappaltatori) dei motivi di esclusione di cui all'articolo 95 del d.lgs. 36/2023 e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con il titolare del subappalto, *(eventuale, qualora in Offerta l'Operatore economico ha indicato una diversa soglia di affidamento del subappalto dedicata alle piccole e medie imprese)* dichiarazione a comprova della stipula di contratti in misura pari al ____ *(indicare)* delle prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese.
5. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, non sarà autorizzato il subappalto.
6. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione Contraente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta

documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

7. Per le prestazioni affidate in subappalto:

- il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto di Fornitura e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera (personalizzare), relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

8. L'Amministrazione Contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui sopra. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente

9. Con la stipula del presente Contratto Attuativo, il Fornitore dichiara di aver rispettato le condizioni previste dagli atti e dalla normativa vigente per l'affidamento in subappalto e di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate, così come previsto negli atti e dalla normativa vigente.

10. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, l'Amministrazione Contraente verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

11. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

**ARTICOLO 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. AMMISSIBILITÀ
CESSIONE DEI CREDITI**

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice, l'Accordo Quadro non può essere ceduto pena di nullità, fatte salve specifiche situazioni adeguatamente motivate dal Fornitore descritte anche nell'Accordo Quadro:
 - a) In caso di cessione, gli atti non hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il cessionario non abbia proceduto nei confronti di essa a mezzo PEC alle comunicazioni previste dalla normativa vigente e il soggetto risultante dall'avvenuta cessione non abbia documentato, il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Capitolato d'oneri/lettera d'invito, in accordo al Codice;
 - b) Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui alla lettera a).
 - c) In assenza delle comunicazioni e in caso di violazione di detto divieto, l'Agenzia e le Amministrazione contraente, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro ed il Contratto Attuativo. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici ai sensi dell'art. 120 comma 12 del Codice.
 - d) In caso di violazione di detto divieto, l'Agenzia e le Amministrazione contraente, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, Accordo Quadro e Contratto Attuativo. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici ai sensi dell'art. 120 comma 12 del Codice.
2. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti al Fornitore cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati. È fatta salva e impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente

di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto allo stesso anche in relazione ad ordinativi di fornitura diversi.

3. L'Agenzia si riserva di valutare eventuali deroghe a fronte di specifiche situazioni.

ARTICOLO 14 – REFERENTI E COMUNICAZIONI

1. Fermo restando l'obbligo del Fornitore di trasmettere sempre per conoscenza all'Agenzia ogni comunicazione inviata (direttamente o indirettamente, attraverso altri soggetti, come ad esempio una società di recupero crediti) all'Amministrazione Contraente, fatte salve le ipotesi in cui le modalità di trasmissione delle comunicazioni sono già definite negli atti di gara o dalla legge, le Parti si scambieranno le comunicazioni inerenti l'esecuzione del Contratto Attuativo facendo riferimento esclusivamente ai referenti ai recapiti indicati a seguire:

- Amministrazione Contraente – Sig _____, numero di telefono _____, indirizzo e-mail _____;
- Fornitore – Sig _____, numero di telefono _____, indirizzo e-mail _____

ARTICOLO 15 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali (ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo) ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione Contraente per legge, ivi incluse le spese di rimborso pro quota dei costi per la pubblicazione di cui all'art. 225 comma 1 del Codice (*quando presenti*) e le eventuali spese di registrazione del Contratto. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.
2. Il Fornitore dichiara che la fornitura è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 16 - FORO COMPETENTE

1. Ogni controversia inerente all'esecuzione ovvero l'interpretazione del presente Contratto Attuativo

sarà devoluta alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di_____.

li_____

Letto, approvato e sottoscritto

Amministrazione Contraente

Fornitore